

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri DOTTORINI e BRUTTI: "Norme per rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dei revisori contabili nominati negli enti di competenza regionale - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1995 n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)".

Relazione illustrativa

La proposta di legge che segue intende modificare la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), limitatamente alla nomina dei revisori contabili negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca, come individuati con apposita delibera del Consiglio regionale.

Attualmente, la legge 11/1995 si limita a stabilire che "sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati" (art. 2, comma 2), senza nulla prevedere in ordine alle modalità della nomina ed ai requisiti degli interessati.

La proposta di modifica tende invece a circoscrivere la platea dei potenziali revisori, e ciò al fine di rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza di coloro che sono chiamati a svolgere un ruolo tanto complesso e delicato.

In particolare, il progetto di legge in questione integra il testo ad oggi vigente della legge 11/2005 prevedendo:

1. l'istituzione di un elenco dei revisori, al quale possono iscriversi i soggetti indicati, tenuto dalla Giunta regionale, pubblicato nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione ed aggiornato con cadenza biennale;
2. l'emanazione di un regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per l'inserimento degli interessati nell'elenco, sulla base dei parametri individuati nella disposizione in esame, nonché per l'individuazione dei requisiti dei revisori in relazione alla complessità dell'incarico da svolgere;
3. la regola secondo cui un revisore non può ricoprire più di un incarico per volta.

Art. 1. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995 n. 11.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I membri dei collegi di cui al comma 2 ed i revisori unici sono scelti mediante estrazione dall'elenco di cui all'articolo 2.2, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale con proprio atto.

2-ter. Il soggetto estratto e nominato revisore è escluso da successive estrazioni se queste avvengano prima che abbia terminato l'incarico in corso".

Art. 2. Inserimento dell'articolo 2.2 nella legge regionale 21 marzo 1995 n. 11.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995 n. 11 è inserito il seguente:

“Art. 2.2. Elenco regionale dei revisori dei conti.

1. La Giunta regionale, entro il 30 ottobre 2012, istituisce l'elenco regionale dei revisori dei conti.

2. L'elenco è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato ogni due anni dalla Giunta medesima.

3. Nell'elenco possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, tenendo conto:

a) dell'anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma;

b) dell'eventuale pregressa esperienza;

c) del possesso di specifici titoli ed attestazioni comprovanti una qualificata preparazione nell'ambito della revisione contabile.

4. Nel medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti minimi, con riferimento a i parametri di cui alle lettere da a) a c) del comma 3, che i revisori devono possedere in relazione alla complessità dell'incarico, valutata riguardo alle caratteristiche del soggetto destinatario del controllo”.

Olivier Bruno Dottorini _____

Paolo Brutti _____